

**CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA**

**Via Centuripe n. 1/A - 95128 CATANIA**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

L'anno duemilasedici il giorno        del mese di        , nei locali

del Consorzio di Bonifica 9 Catania (C.F. 93079890872), in Catania in via Centuripe 1/A

**SONO PRESENTI** Da una parte: il **Dott. Ing. Giuseppe Margiotta**, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania, con sede in Catania, via Centuripe 1/A , Cod. Fis. 93079890872, presso la quale è domiciliato per la carica ;

Dall'altra: **De Luca Massimo** nata a Catania il 18/08/1965 con studio in Catania - Via Cagliari n. 27 - C.F.: DLCMSM65M15C351V, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Catania

**PREMESSO**

Che, con delibera consortile n°        del        , questa Amministrazione ha statuito di:

affidare all'Avv. De Luca Massimo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel Ricorso promosso da Anfuso Fabio, Baronti Marco, Cannavo Mario, Puleo Luca, Scuderi Calogero, Vasta Salvatore, Zappala Rosario, Zappala Barbaro Rosario incoato, innanzi alla Corte d'Appello di Catania Sezione Lavoro RG 88/016 cron. 802/16, avverso la sentenza non definitiva n. 3541/2015 del 16//07/2015, e la sentenza definitiva n. 5158/2015 (rese inter partes - riuniti i giudizi 5675/2010 e 5686/2010 del RG) resa il 04/12/2015;

- di sottoscrivere con il predetto professionista apposita convenzione;

Per quanto sopra, tra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

**Art. 1**

Il Consorzio, per essere difeso nella controversia che lo vede coinvolto come parte processuale, affida all'Avv. De Luca Massimo che dichiara di accettare, l'incarico come in premessa indicato.

## **Art. 2**

Il rapporto contrattuale avrà durata pari al tempo occorrente per la definizione del giudizio *de quo* sino alla pronuncia della sentenza da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, che segna la conclusione del grado del giudizio, salvo composizione bonaria extragiudiziale della vicenda processuale.

Il professionista è obbligato a relazionare periodicamente e/o a semplice richiesta dell'Ente che ha conferito il mandato, sullo stato del giudizio.

## **Art. 3**

Il Consorzio si riserva la facoltà discrezionale di recedere dal contratto, dando un preavviso di trenta giorni, e di revocare, per qualsiasi motivo, il mandato.

In tal caso al professionista verrà corrisposto il compenso relativo all'attività svolta sino al momento della revoca, secondo quanto previsto al successivo art. 4, senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi, neppure a titolo di danni.

## **Art. 4**

Il Consorzio ed il professionista convengono che l'onorario, dovuto per l'espletamento del predetto incarico, sarà corrisposto secondo le indicazioni contenute nel D.M. n. 55/2014 facendo riferimento, in particolare, per l'attività stragiudiziale alle disposizioni contenute al Capo IV°, e per l'attività giudiziale alle disposizioni contenute al Capo II del citato D.M.

In particolare le parti convengono che l'onorario sarà determinato, in riferimento agli scaglioni, per valore e per fasi, previsti dalle tabelle forensi di cui al D.M. n. 55/2014, nella misura minima (applicando ai valori medi le diminuzioni ivi previste all'art. 4), con l'applicazione di una ulteriore decurtazione del 30% in meno, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, iva e c.p.a. nella misura di legge;

- Nei giudizi innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, l'onorario dovuto sarà determinato nella misura di cui sopra, tenendo come riferimento lo scaglione del "valore indeterminabile - importanza media";

- Nei giudizi definiti con esito favorevole per il Consorzio, nei quali l'Autorità Giudiziaria condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, queste, se quantificate in misura superiore rispetto alle condizioni di cui sopra, saranno liquidate al professionista come da sentenza.

#### Art. 5

Nel caso in cui il professionista assista e difenda il Consorzio contro più parti processuali in procedimenti aventi medesimo *petitum e causa petendi*, ed ove più cause vengano riunite, al detto professionista verrà corrisposto un unico onorario, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4 ed aumentato, per ogni parte processuale, nella misura prevista dall'art. 4, comma 2°, del citato D.M. 55/2014, con applicazione della medesima riduzione del 30% in meno. Nel caso in cui, per l'espletamento dell'incarico, il professionista si avvalga dell'opera di un domiciliatario, il compenso dovuto a quest'ultimo per ogni fase processuale è a carico esclusivo del professionista incaricato, che a tale titolo non può pretendere alcunché dal Consorzio.

#### Art. 6

Nel caso in cui il Consorzio disponga la nomina di un legale esterno congiuntamente ad uno degli avvocati componenti l'Ufficio Legale Interconsortile, si conviene tra le parti che il compenso per l'espletamento del predetto incarico, sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 4, con l'applicazione di una ulteriore decurtazione, non del 30% ma bensì del 50% in meno .

#### Art. 7



L'Avv. De Luca Massimo dichiara espressamente di accettare le condizioni concordate e stabilite tra le parti agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, dichiarando, altresì di non avere nulla a pretendere oltre quanto determinato con esse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista

Il Commissario Straordinario